



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SEZIONE QUATTORDICESIMA

n.33816/2021 R.G

Il Tribunale delle Imprese di Milano, Sezione Quattordicesima, composto dai Sig.ri Magistrati:

Dott. Claudio MARANGONI	Presidente
Dott. Stefano TARANTOLA	Giudice estensore
Dott. Vincenzo CARNI'	Giudice

nel procedimento *ex art. 840 sexiesdecies* cpc proposto da:

contro

ricorrenti

resistente

sciogliendo la riserva formulata, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ritiene il Tribunale di svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine alla natura del procedimento scelto dai ricorrenti per azionare le richieste svolte in ricorso.

Nel procedimento di cui all'art. 840 *sexiesdecies* cpc la previsione della competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ed il rinvio alle forme del procedimento camerale *ex artt. 737 segg. cpc* – con applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni di cui all'art.840 *quinquies* cpc – appaiono determinate dalla volontà legislativa di disciplinare un forma procedimentale snella e priva di alcuna complessità istruttoria (come sottolineato dal disposto del

quinto comma dell'art. 840 *sexiesdecies* cpc ove è previsto che il Tribunale possa “*avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici*”).

Chiara conferma di quanto sopra considerato si rinviene nella disposizione che prevede la separazione dell'azione risarcitoria collettiva dall'azione inibitoria collettiva, ove proposte con un unico atto introduttivo del procedimento (art. 840 *sexiesdecies* u.c. cpc).

L'azione collettiva inibitoria si affianca quindi all'azione collettiva risarcitoria, essendo tra l'altro sistematicamente collocata all'interno del medesimo Titolo VIII *bis* del codice di procedura civile, intitolato, senza distinzioni, “*Dei procedimenti collettivi*”, costituendone un completamento in funzione di tutela rispetto al protrarsi di comportamenti lesivi.

Quanto sopra è rilevabile dalla documentazione relativa al progetto di legge (documentazione in data 24 luglio 2018 disponibile presso la Camera dei Deputati relativa al progetto di legge recante “*Disposizioni in materia di azione di classe*” A.C.791), ove è espressamente esposto che le modifiche legislative che hanno introdotto l'azione collettiva inibitoria hanno inteso offrire un “*ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive*”.

Il generico riferimento all' “*interesse*” di cui all'art. 840 *sexiesdecies* co.1° cpc include certamente la legittimazione dei portatori di diritti individuali omogenei, ove gli eventuali enti costituiti a tutela dell' “*interesse*” leso sono espressamente legittimati dalla previsione di cui all'ultima parte dell'art. 840 *sexiesdecies* co.1° cpc, purché presenti nell'elenco previsto dall'art.840 *bis* co.2° cpc.

Tra i diritti individuali tutelabili non pare possano ritenersi esclusi quelli connessi a rapporti di lavoro – ove forniti del requisito dell'omogeneità – stante l'ampiezza della previsione legislativa, essendo pertanto sul punto infondata ogni contraria eccezione di parte resistente.

In particolare non appare condivisibile l'obiezione mossa sul punto dalla resistente fondata sull'incompatibilità della struttura del processo del lavoro di cui all'art. 414 segg. cpc con l'azione inibitoria collettiva. L'espressa previsione normativa che esige di procedere nelle forme del rito camerale di cui agli artt. 737 segg. cpc – senza particolari formalità – esclude in radice la possibilità di applicazione degli istituti del processo del lavoro nell'azione *ex art. 840 sexiesdecies* cpc, risultando pertanto infondata l'eccezione.

L'azione è esperibile – per l'espressa previsione legislativa – nei confronti di imprese e di enti gestori di servizi pubblici, o di pubblica utilità, per una condotta, posta in essere nello

svolgimento delle loro rispettive attività, che sia lesiva della molteplicità di diritti omogenei degli appartenenti alla classe ovvero di un interesse di cui siano portatori gli enti presenti nell'elenco previsto dall'art.840 *bis* co.2° cpc (art. 840 *sexiesdecies* co.2° cpc). Da tale previsione legislativa si desume che l'azione inibitoria non è esperibile nei confronti di soggetti che non esercitano attività imprenditoriale, né nei confronti di enti diversi da quelli che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

Appare inoltre opportuno considerare che anche nell'azione inibitoria collettiva – tanto più per la sopra considerata necessità di non complessità dell'attività di acquisizione della prova – l'attività istruttoria eventualmente da svolgere non può che concernere una categoria di prove che abbia “... *caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria*” (art. 840 *quinquies* co.6° cpc in quanto richiamato dall'art. 840 *sexiesdecies* co. 4° cpc, da ritenersi applicabile anche all'azione di cui all'art. 840 *sexiesdecies* cpc).

Deve pertanto ritenersi esclusa la possibilità di attività istruttoria complessa e concernente elementi di prova che non abbiano caratteristiche comuni, in quanto incompatibile – per espressa previsione legislativa – con la forma del procedimento.

Venendo all'esame del ricorso deve preliminarmente rilevarsi la carenza di legittimazione ad agire in proprio in capo alle organizzazioni sindacali ricorrenti, non essendo le stesse presenti nell'elenco previsto dall'art.840 *bis* co.2° cpc (art. 840 *sexiesdecies* co.2° cpc), di cui al DM 17 febbraio 2022 n.27.

Tale esclusione normativa rende superflua ogni ulteriore considerazione in ordine alle numerose questioni poste in atti dalle parti circa la legittimazione delle organizzazioni sindacali ed in ordine alla violazione di prerogative delle organizzazioni sindacali, non aparendo potersi tra l'altro ritenere il lavoratore ricorrente, _____, legittimato all'azione a difesa di prerogative sindacali proprie delle organizzazioni sindacali ricorrenti.

Occorre poi considerare, come ricordato anche dai ricorrenti con la memoria difensiva depositata in data 10 gennaio 2022, che “*la violazione, da parte del datore di lavoro di diritti individuali del lavoratore derivanti dalla legge, o anche direttamente dalla Costituzione (come il diritto alla retribuzione o alle ferie) non può mai concretare condotta antisindacale*” (Cass.Sez.Lav., 10.7.2002, n. 10031; v. anche Cass.Sez.Lav. 15.11.2017 n.27115, ove è stato affermato che

“soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da OO. SS. alle quali non siano iscritti, laddove non è ravvisabile alcun diritto o interesse della organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia, o anche all'interpretazione di un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea”; conforme Cass.Sez.Lav., 28.5.2004, n.10353).

Ogni questione relativa ad antisindacabilità di condotte tenute da _____ non appare pertanto pertinente con l'azione esperita dal lavoratore per la tutela di propri diritti individuali.

Inoltre per il contrasto di condotte antisindacali lesive delle facoltà di azione e delle prerogative del sindacato – quali quella lamentata nel presente procedimento da parte ricorrente con riguardo all'applicazione del CCNL 15 settembre 2020 sottoscritto dall'associazione di settore ASSODELIVERY e dal sindacato UGL Riders in difformità alle previsioni legislative legittimanti ai sensi dell'art. 2 co.2° lett. a D.Lgs. 81/2015 – esiste la procedura di cui all'art. 28 L.300/70. Deve pertanto ritenersi in ogni caso esclusa la possibilità di ricorrere all'azione inibitoria collettiva in tema di repressione di condotte antisindacali, per effetto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 840 *sexiesdecies* cpc, che, facendo salve le disposizioni di leggi speciali, conferisce carattere residuale al procedimento.

Per le ragioni sopra esposte non può essere oggetto del presente procedimento la valutazione di condotte antisindacali poste in essere da _____, e pertanto ogni questione relativa all'illegittimità di tali condotte attuate da _____ dando applicazione al CCNL UGL Riders – antisindacali per le ragioni già considerate da diversi giudici del lavoro con le pronunce riferite in atti da parte ricorrente – non è esaminabile.

Stante la ritenuta ammissibilità dell'azione inibitoria collettiva in tema di diritti individuali omogenei discendenti da rapporti di lavoro non appare esservi questione in ordine alla legittimazione del ricorrente _____ ad agire vantando un proprio diritto individuale discendente dal rapporto lavorativo affermato in ricorso, essendo pacifico il rapporto contrattuale tra lo stesso e la società resistente _____.

Con il presente procedimento, il ricorrente _____ chiede, sostanzialmente, un accertamento sulla natura del rapporto di lavoro intercorrente con _____, contestando la corrispondenza della natura delle prestazioni rese a tutto quanto oggetto del contratto individuale di lavoro attualmente in essere tra le parti.

In ordine al diritto azionato dal ricorrente _____, e che si assume essere lesa da comportamenti di _____, appare evidente che lo stesso non discende dagli accordi contrattuali con _____ – che sono contestati dal ricorrente – e che neppure è stato oggetto di preventivo accertamento in sede di cognizione ordinaria innanzi il competente giudice del lavoro.

Conseguentemente, prima ancora di giungere all'esame della lesione dei diritti individuali omogenei, appare necessario e imprescindibile, in quanto richiesto dallo stesso ricorrente, un accertamento sull'esistenza del diritto che viene affermato essere lesa dalle condotte di _____.

Ove – come nel caso – sono in contestazione la natura del rapporto di lavoro e la sua disciplina contrattuale, non pare potersi ritenere che l'accertamento possa avvenire senza procedere all'esame, in fatto, delle concrete modalità con le quali il rapporto di lavoro ha avuto svolgimento, anche al fine di definire i confini della classe di diritti omogenei.

Un tale accertamento appare inevitabile anche considerando che posizioni soggettive differenti negli elementi costitutivi non possono ritenersi omogenee (essendo così preclusa la tutela inibitoria per mancanza del requisito dell'omogeneità dei diritti individuali azionati); così la posizione di diritto soggettivo di un lavoratore subordinato (artt. 2094 segg. cc; esclusa in ogni caso l'ammissibilità dell'azione per i rapporti di cui agli artt. 2239 cc. stante l'estraneità degli stessi ad attività inerenti l'esercizio di un'impresa) non può ritenersi omogenea con quella di un lavoratore autonomo (art. 2222 cc) o con quella di un rapporto di lavoro di cui all'art.409 n.3 cpc, ovvero di cui alle recenti previsioni legislative introdotte con l'art. 2 nonché l'art. 47 *bis* D.Lgs. 81/2015 (come modificato con DL 3.9.2019 n.101, conv. con modificazioni L. 2.11.2019 n.118).

L'accertamento richiesto nel caso specifico da parte ricorrente in ordine alla natura del rapporto di lavoro tra il ricorrente _____ e _____ non può che ritenersi dover trovare la propria sede naturale nell'ambito di un procedimento di cognizione ordinaria innanzi il giudice del lavoro (nelle forme già efficacemente percorse da altri lavoratori, come risultante dai provvedimenti dei giudici del lavoro depositati in atti da parte ricorrente), per l'inidoneità dell'attività istruttoria semplificata – propria del procedimento di inibitoria collettiva nelle previste forme di cui agli artt. 737 segg cpc – a giungere ad un accertamento con effetto di giudicato non solo con riguardo al rapporto in capo al ricorrente _____, ma anche in ordine ai diritti individuali omogenei in capo ad altri lavoratori (i quali non sono parte del presente procedimento).

La richiesta del ricorrente sottintende un accertamento che va ben al di là del carattere incidentale della ricognizione del diritto affermato, che pare doversi ritenere propria del procedimento per inibitoria collettiva di cui all'art. 840 *sexiesdecies* cpc, incentrato sull'accertamento della lesione e non su quello del diritto affermato (come desumibile tra l'altro dalla previsione istruttoria di cui al quinto comma dell'art. 840 *sexiesdecies* cpc, relativa all'utilizzo ai fini della decisione di dati statistici e di presunzioni semplici, difficilmente compatibili con le esigenze istruttorie che sarebbero sottese all'accertamento dell'esistenza – contestata – della stessa posizione individuale soggettiva di diritto che si afferma lesa).

Diversamente sarebbe ove, nella prospettazione del diritto azionato dal lavoratore, non fosse contestato il fondamento contrattuale del rapporto, ovvero lo stesso fosse univocamente affermato per effetto di specifica previsione legislativa non derogabile, così da poter riconoscere anche tramite presunzioni semplici l'omogeneità dei diritti individuali degli appartenenti alla classe, e consentire quindi l'esame – cui appare precipuamente e funzionalmente destinata l'azione inibitoria collettiva – dell'esistenza o meno della lesione lamentata.

Appare opportuno rilevare, tra l'altro, che il ricorrente, a fronte della prospettazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, lamenta non una specifica lesione, ma una serie complessa e molteplice di possibili lesioni discendenti dall'applicazione al rapporto di lavoro di istituti differenti da quelli dedotti nel contratto in essere – si pensi, per esempio, alle diverse articolate conseguenze sul piano retributivo, sul diritto alle ferie ed alla regolamentazione dell'orario di lavoro, sugli effetti in materia previdenziale e assistenziale – con conseguente particolare complessità nella corretta individuazione delle effettive lesioni subite e nell'accertamento dell'omogeneità di tali lesioni in capo ai soggetti che costituirebbero la classe da definire.

Una tale serie di accertamenti circa l'esistenza di plurime e differenti lesioni – il cui accertamento è presupposto necessario per la pronuncia inibitoria – appare anch'essa incompatibile con le esigenze di economia processuale sottese alla previsione legislativa dell'azione inibitoria collettiva di cui all'art. 840 *sexiesdecies* cpc.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Ogni altra questione resta assorbita dalle considerazioni che precedono.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la particolare complessità e novità delle questioni oggetto del procedimento.

Il Tribunale, visto l'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022.

Il Presidente
Dott. Claudio Marangoni

Il Giudice estensore
Dott. Stefano Tarantola